

ACCORDO TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE 5 DI ORISTANO E LA SOCIETA' LADIESFIRST S.R.L. SB PROGETTO CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA DI STATO

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, di seguito denominata "l'Azienda", con sede legale in Oristano, Via Carducci n. 35, codice fiscale e partita IVA 01258180957, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Federico Argiolas, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

La Società Ladies First S.r.l. SB, P.IVA e C.F. 12258630966, con sede in Via Vincenzo Monti 3, 20123 Milano, di seguito denominata per brevità "la Società" operante nel settore Salute, rappresentata dalla Dott.ssa Monica Caserta, C.F.: CSRMNC71D62F205U nata a Milano (MI) il 22/04/1971, domiciliata per la carica presso la detta sede;

PREMESSO CHE:

- il carcinoma della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. Molteplici sono i fattori di rischio e le campagne di screening con mammografia ed ecografia non offrono, sotto i 45 anni, un profilo rischio-beneficio sufficiente; perciò, gli esperti invitano le donne più giovani a prendere almeno consapevolezza dell'esistenza della malattia nelle fasce di età meno a rischio;
- la Società è promotrice nell'ambito del progetto denominato "*Care for Caring 2.0 - Ambasciatrici della prevenzione*", campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore della mammella, con l'obiettivo di ampliare le attività di screening senologici alle Allieve delle Scuole, Centri e Istituti di Istruzione della Polizia di Stato situate in alcune delle Province italiane;
- ravvisata da parte della Direzione Generale Medica Centri Diagnostici Regionali, Polizia di Stato l'opportunità di identificare modalità operative, nel rispetto di un adeguato protocollo sanitario, per l'effettuazione delle azioni volte alla prevenzione di cui sopra;
- da parte della Società, confermata la propria capacità organizzativa ed operativa per la strutturazione di un percorso di prevenzione del carcinoma mammario specificatamente dedicato alle Allieve e al personale frequentante le Suddette Scuole della Polizia di Stato;

- il progetto ha lo scopo di potenziare le offerte di prevenzione già presenti per dare l'opportunità anche alle donne non ricomprese nelle fasce di età non incluse nelle campagne di screening mammografico promosse dalle Regioni di accedere a dette attività di prevenzione;

- si è convenuto congiuntamente di realizzare una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore della mammella, con l'obiettivo di ampliare le attività di screening senologici alle Allieve e al personale frequentante le Suddette Scuole, Centri e Istituti di formazione della Polizia di Stato delle Province individuate nell'ambito del progetto denominato "Care for Caring, - Ambasciatrici della prevenzione - 2.0" promosso dalla Società;

dato atto

che a seguito degli accordi intercorsi tra i competenti organi delle Parti, si è convenuto sulla possibilità di stipula di un Accordo per lo svolgimento di consulenze specialistiche (visita senologica con controllo ecografico e colloqui individuali informativo/educazionali sulla prevenzione);

richiamato

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni" in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art 11 della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale l'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, Accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
- l'art. 91, del CCNL Area Sanità sottoscritto il 23/01/2024 ed il Regolamento per la disciplina dell'attività di Consulenza dell'Azienda;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

L'Azienda si rende disponibile allo svolgimento di **visite senologiche con controllo ecografico per donne a partire dall'età di 20 anni e a informare a scopo educativo sull'importanza della prevenzione del tumore della mammella per donne**, a favore di un numero stimato di donne della Scuola/Istituto di Formazione della Polizia di Stato.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

I consulenti individuati dall'Azienda, Dirigenti Medici a rapporto esclusivo di lavoro, garantiscono l'attività di cui all'art. 1, attraverso accessi diretti presso l'**ambulatorio sanitario ubicato presso il Centro Addestramento e Formazione Professionale della Polizia di Stato**, di seguito denominato per brevità "**C.A.I.P.**" **sito in via Via sant'Agostino, 12 nella città di Abbasanta, provincia di Oristano.**

L'attività viene espletata al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio onde garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali per l'Azienda.

La Società si attiverà affinché la Polizia di Stato doti l'ambulatorio dei materiali necessari.

Il medico consulente:

- acquisisce dalla paziente il consenso per il trattamento dei dati (a carico della Società);
- consegna alla paziente il referto (allegato il fac simile);
- consegna al Medico Competente della Polizia di Stato una copia del referto e il consenso per il trattamento dei dati firmato dalla paziente;
- nel caso di esito positivo / sospetto / rischio eredo familiare consegna alla paziente:
 - o i recapiti da contattare per eseguire ulteriori approfondimenti.

L'attività di consulenza oggetto del presente Accordo si esplicherà nell'erogazione di:

- **visite senologiche e, su indicazione del medico, controllo ecografico**
- **informazione sull'importanza della prevenzione del tumore alla mammella**

Tale attività, coordinata dalla Direzione Medica del C.A.I.P., sarà da effettuarsi previa prioritaria organizzazione dei turni istituzionali da parte del personale della sopracitata Direzione Medica.

Le prestazioni si svolgeranno presso l'Ambulatorio del C.A.I.P. che sarà reso disponibile per la realizzazione delle visite durante il periodo 15/09/2025 – 30/09/2025, per la durata di 4 ore giornaliere, indicativamente tra le ore 15.00 e le ore 19.00.

La Società si impegna a:

- acquisire dalla donna il consenso informato per il trattamento dei dati;
- agevolare l'effettuazione delle prestazioni previste nel Progetto, garantendo che esse vengano realizzate in pieno coordinamento con il personale medico coinvolto;
- promuovere l'adesione alla partecipazione delle donne alle quali il progetto è rivolto, con la collaborazione del personale del C.A.I.P.;

- garantire che le prestazioni oggetto del presente Accordo siano svolte in ambulatori idonei che rispettano le disposizioni contenute sollevando l'Azienda di ogni responsabilità inerente al rispetto delle suddette disposizioni nonché la conformità alle normative vigenti dell'ecografo previsto in dotazione.
- garantire che il trattamento dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento, avvenga nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 679/2016.

Art. 3 Aspetti economici

L'attività svolta dai Consulenti verrà rilevata dal Medico Competente della Polizia di Stato del C.A.I.P. che renderà a consuntivo l'attività svolta dai Dirigenti Medici (n. donne visitate, descrizione della consulenza erogata, nr. ore prestate da ciascun Dirigente Medico dell'Azienda) inviando il rendiconto all'indirizzo di posta elettronica ladiesfirst@pec.it, onde acquisire anche il n. dell'ordinativo di Ladies First propedeutico alla conseguente fatturazione.

La Società si impegna a corrispondere all'Azienda per la disponibilità fornita alla realizzazione del progetto da parte dei propri Dirigenti Medici, a rapporto esclusivo di lavoro, un importo massimo onnicomprensivo pari a € 3.060,00 (esente IVA) calcolato in base alla tariffa oraria di € 85,00, (come da Decreto Gettonisti del 2 dicembre 2024), oltre IRAP, per un totale stimato di 36 ore complessive. Il compenso onnicomprensivo sopra definito per le attività previste nel progetto di che trattasi deve affluire all'Azienda che provvederà ad attribuirne, successivamente all'incasso della rispettiva fattura ed in base all'attività resa, il provento spettante al Dirigente Medico avente diritto quale prestatore della consulenza, nella misura del 95%.

Articolo 4 - Modalità di pagamento

L'Azienda emetterà, a fine progetto, la fattura elettronica intestata alla Società precisando nella descrizione della fattura stessa *"Accordo per Campagna Care for Caring 2.0 - Ed. 2025 per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore della mammella a favore della Polizia di Stato"*, il periodo di riferimento ed indicando il numero dell'ordinativo emesso dalla Società.

I compensi spettanti ai Dirigenti Medici aventi diritto, verranno loro corrisposti successivamente all'incasso fattura, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti.

Articolo 5 – Assicurazione

La Società deve essere provvista di copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile e verso terzi (considerando terzo anche il professionista consulente coinvolto), per gli eventuali danni

cagionati dai propri dipendenti e/o incaricati in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ai sensi degli artt.7 e 10 della L. 24/2017 con esonero di ogni responsabilità dell'Azienda per ogni eventuale danno conseguente al difettoso o mancato funzionamento di tutte le attrezzature-strumentazioni di cui la stessa ne ha la proprietà, custodia o l'utilizzo, connesse e non all'espletamento dell'attività di consulenza.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi di colpa grave, il rischio sarà a carico esclusivo del professionista dipendente dell'Azienda con onere di comunicazione di eventuale polizza assicurativa stipulata a proprie spese.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli).

Articolo 6 – Trattamento dati personali

La Società si configura quale titolare del trattamento dei dati personali delle donne beneficiarie dei servizi oggetto della presente convenzione e assicura l'osservanza ed il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche rispetto alle attività erogate dal personale dell'Azienda coinvolto nell'erogazione dei servizi, tenendo in conseguenza indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi derivante da perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

La Società provvederà pertanto a designare il personale sanitario della Azienda quali autorizzati al trattamento dei dati personali, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dall'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 e a comunicare alle partecipanti, prima dell'erogazione del servizio, tutte le informazioni sul trattamento dei loro dati personali previste dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, specificando con quali modalità esse possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento (diritto di accesso ai propri dati personali e diritto di ricevere copia dei medesimi, revoca dell'eventuale consenso, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento).

Articolo 7 – Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione

Le parti si danno reciprocamente atto che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013. e s.m.i. e di aver adottato il piano di prevenzione della corruzione (consultabili sui rispettivi siti

internet) conformemente alla lg. 190/2012 e s.m.i., le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo. Nel caso in cui, nell'adempimento delle proprie obbligazioni previste dall'Accordo, una Parte dovesse pertanto tenere una condotta contraria al codice di comportamento ed etico dell'altra e le indicazioni previsti nel Piano di prevenzione della corruzione, quest'ultima potrà dichiarare il presente Accordo risolto con effetto immediato, impregiudicato, salvo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento del danno.

Articolo 8 – Validità

Il presente accordo avrà durata dal **15 settembre 2025 al 30 settembre 2025 inclusi** e alla scadenza si intende risolto senza possibilità di tacito rinnovo.

È fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di ciascun contraente, con preavviso di almeno 7 giorni, da notificarsi per iscritto mediante posta elettronica certificata.

Articolo 9 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia inerente il presente accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 10 – Adempimenti Fiscali

L'imposta di bollo, a carico della Società Ladies First S.r.l. SB, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Oristano n. 21181 del 05.05.2022.

Il presente accordo viene sottoscritto con forma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 – Tariffa parte seconda.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, data dell'ultima sottoscrizione.

Per la ASL 5 di Oristano

Il Commissario Straordinario

Dott. Federico Argiolas

Per la Ladies First s.r.l. SB

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Monica Caserta

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L.241/90 e s.m. e i.